



CITTA' DI AVIGLIANA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 103 DEL 30/07/2020

Oggetto : MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19" - REVOCA ORDINANZA N. 63/2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.7. 2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 16.5.2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha prorogato sino al 31.7.2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, confermando e restando in vigore sino al 31.7.2020 le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 63 del 22.5.2020 che disponeva la revoca dell'ordinanza n. 54 del 5.5.2020 che prevedeva l'interdizione al pubblico, a partire dal 5 Maggio, dell'area del Castello, della passeggiata lungo lago, della palestra di Roccia e dell'area di San Rocco, autorizzando la fruizione delle suddette aree al pubblico con l'obbligo del distanziamento sociale e prevedendo, per la passeggiata lungo lago, l'utilizzo obbligatorio della mascherina, non potendosi garantire, per la caratteristica geomorfologica del percorso, il rispetto delle misure di distanziamento sociale previsti dalla normativa vigente;

Considerato che, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, sia possibile prevedere un ulteriore alleggerimento delle restrizioni relative alla fruizione degli spazi pubblici revocando l'utilizzo obbligatorio della mascherina sulla passeggiata lungo lago a decorrere dal 1° agosto 2020, riservandosi comunque di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in futuro;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. La revoca dell'ordinanza n. 63 del 22.5.2020 che prevedeva l'utilizzo obbligatorio della mascherina sulla passeggiata lungo lago, autorizzando pertanto - **a decorrere dal 1° agosto**



CITTA' DI AVIGLIANA

- 2020** - la fruizione di tale spazio pubblico senza l'utilizzo di idonee protezioni delle vie respiratorie;
2. La presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia Torino ed alla locale Stazione Carabinieri, ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;
 3. Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Avigliana, 30 luglio 2020

Il Sindaco

ARCHINA' ANDREA / ARUBAPEC S.P.A.

(sottoscritto digitalmente)